



Le notizie sotto il riflettore... in breve

Concorso per l'assunzione di 1.851 Allievi Agenti della Polizia di Stato - l'Amministrazione esclude dal corso di formazione i ricorrenti ammessi con riserva in sede cautelare di prima istanza.

Il Dipartimento della PS, in relazione ai giovani che hanno fatto ricorso, con esito positivo per essere avviati alle visite mediche e Psico-attitudinali, nonostante non avessero più i requisiti soggettivi (età o titolo di studio), rispetto a quelli nuovi fissati con il riordino delle carriere, ha deciso di non avviare al corso questi aspiranti, in attesa del giudicato di merito dei Tar aditi.

Tale decisione, è stata assunta in base al Parere del Consiglio di Stato nr. 2179, reso dalla prima sezione in data 24 luglio 2019.

L'alto consesso era stato investito della questione con la relazione n. 333-A/U.C./Miroddi/1851A.A./3'7'/con cui il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, in data 22 luglio 2019, ha chiesto il parere con riferimento all'istanza cautelare avanzata da alcuni ricorrenti con ricorso straordinario.

Nel parere si legge che il concorso originariamente indetto con decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017, del Capo della Polizia, per l'assunzione di 893 allievi agenti cc.dd. "civili", poi elevati a 1.182 per effetto del successivo decreto n. 333-A/9802.A.2 del 23 ottobre 2017, si è, in realtà, concluso con la pubblicazione del decreto n. 333-B/12D.2.17/12217, in data 28 maggio 2018, del Direttore centrale delle risorse umane del Ministero dell'interno, recante l'approvazione della relativa graduatoria di merito.

La procedura contestata è, pertanto, da ritenersi relativa ad un nuovo e distinto iter concorsuale conseguente alla previsione normativamente introdotta con il già citato art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018.

Secondo il Consiglio di Stato, detta disposizione non ha inciso su un concorso ancora in essere, per la evidente ragione che il concorso medesimo si era già definito, come rilevato, con la pubblicazione della graduatoria definitiva; al contrario, il legislatore ha in tal modo dato facoltà all'Amministrazione di assumere ulteriori unità della medesima categoria (allievi agenti della Polizia di Stato) e, quindi, all'indizione di una nuova procedura da svolgersi, per dichiarate esigenze di speditezza dell'azione amministrativa, in modo semplificato. A tal fine, in particolare, è stato previsto che non si dovesse effettuare la prova scritta ma che si dovesse avere riguardo alla – recente e, quindi, da considerarsi a tal fine ancora utile – graduatoria provvisoria stilata in un precedente concorso.

In tale contesto, il richiamo operato dal legislatore ai nuovi requisiti per l'ammissione ai concorsi per la Polizia di Stato – nel frattempo introdotti ad opera del d.lgs. n. 95/2017, che ha in tal senso modificato l'art. 6 del d.P.R. n. 335/1982, cui è stata data poi attuazione con decreto del Ministro dell'interno n. 103/2018 – appare coerente, trattandosi, come detto, di una nuova procedura concorsuale indetta successivamente all'introduzione di tali modifiche.

Peraltro, conclude il parere, l'Amministrazione, tenuto conto del vincolo normativamente imposto dal richiamato art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018 e considerato che detti requisiti di ammissione erano stati precedentemente modificati per effetto del d.lgs. n. 95/2017, non avrebbe potuto disporre altrimenti.

In altri termini, la Sezione ritiene di dover evidenziare che i due concorsi – indetti, rispettivamente, con decreti del 18 maggio 2017 e del 13 marzo 2019 – siano da considerare autonomi e che tale autonomia non viene meno per effetto dell'utilizzo della graduatoria provvisoria relativa al concorso ormai esaurito.

Così inquadrata la fattispecie, il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa – per cui le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando e le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi "a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse" (Consiglio di Stato, ad. plen., 24/05/2011, n. 9; Sez. IV, 24 agosto 2009, n. 5032; 6 luglio 2004 n. 5018; Sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2909)

– non può trovare applicazione, trattandosi di una nuova, e distinta, procedura di assunzione svolta con modalità semplificate.

Né in senso diverso può concludersi quanto al rispetto dei principi sui limiti di età nell'accesso ai concorsi pubblici. Appare del tutto comprensibile e condivisibile che nelle procedure di assunzione, nel caso di specie, in una forza di polizia, il legislatore individui dei limiti massimi di età in ragione della peculiarità dell'attività addestrativa e, in seguito, operativa che i candidati selezionati saranno chiamati a svolgere. Detta previsione, quindi, non può essere considerata discriminatoria.

In conclusione, la Sezione ritiene che l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati non possa essere accolta, e che, restando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, l'istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati debba essere respinta.

Compenso per lavoro straordinario personale della Polizia di Stato. Comunicazione liquidazioni con il cedolino di agosto 2019

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che al personale contrattualizzato della Polizia di Stato con il cedolino di agosto 2019 saranno erogati, oltre ai compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario rese nel mese di giugno 2019, anche quelli spettanti per arretrati di tariffa oraria dovuti, per i mesi da gennaio ad aprile 2018, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2016-2018".

Si fa presente inoltre che, con separato cedolino relativo all'emissione speciale di agosto 2019, verrà corrisposto al personale interessato il beneficio previsto dall'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 95/2017 (c.d. "bonus defiscalizzazione"), secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2019.

Lavoro Straordinario - Mancato pagamento degli emolumenti relativi - Problematiche

Riportiamo il testo della nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali nr. 555/RS/39/56/5353 del 21 agosto 2019, in risposta alla nostra lettera del 13 maggio 2019 che riportiamo di seguito.

Preg. mo Direttore,

come è noto il personale dei Reparti Prevenzione Crimine garantisce un impegno di rilevante importanza nell'economia dell'attività di controllo del territorio, soprattutto in tutte quelle aree in cui risulta carente la presenza di presidi della Polizia di Stato o delle forze dell'ordine.

La peculiarità dell'impiego dei medesimi comporta un ricorso pedissequo a prestazioni di lavoro straordinario che, nella maggior parte dei casi, non solo non viene contabilizzato con la necessaria tempestività ma richiede tempi biblici per la liquidazione.

In tal senso, la nostra struttura provinciale di Napoli ci segnala la situazione paradossale in essere presso il RPCC di Napoli ove l'incapienza del monte ore di lavoro straordinario crea non poche difficoltà nella gestione dei servizi.

Infatti, il monte ore assegnato al predetto Reparto ammonta a n.2783 ore mensili a fronte di un organico composto da 216 unità. Come si può agevolmente dedurre, la proporzione determina un monte ore individuale di sole 10 ore mensili, assolutamente insufficienti per garantire la necessaria operatività.

Non solo. Il personale in servizio presso il Reparto de quo accredita emolumenti afferenti prestazioni di lavoro straordinario risalenti addirittura a febbraio 2018, ad oggi non corrisposti.

Come si può ben comprendere, si tratta di una situazione complessiva che definire grottesca è un vero eufemismo e che impone immediate soluzioni sia dal punto di vista dell'adeguamento del monte ore del lavoro straordinario dimensionato sulle reali esigenze del territorio, sia sul piano della corresponsione delle spettanze maturate.

Alla luce di quanto precede, con la presente Le sollecitiamo un Suo risolutivo intervento anche al fine di scongiurare un'eventuale, ma affatto improbabile, azione giurisdizionale per emissione il decreto ingiuntivo con ulteriore, evitabile, aggravio per le casse dell'erario.

Risposta dell'Ufficio Relazioni Sindacali

Con riferimento alla nota n.12.1.49/FC/384/2019 del 13 maggio scorso, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che al momento non risulta possibile integrare i budget mensili di lavoro straordinario in vigore, già peraltro incrementati ai Reparti Prevenzione Crimine dallo scorso mese di maggio a seguito dell'istituzione delle Sezioni UOPI.

Detta Direzione Centrale ha inoltre rappresentato che le prestazioni straordinarie ancora non liquidate, rese in eccedenza ai limiti nei mesi da febbraio a dicembre 2018 e nell'anno in corso, segnalate nel sistema informatico "Noi PA", secondo le modalità indicate nella circolare n. 333- G/II/2501.03/SMO/PS/AA.GG.107

del 10 giugno 2015, saranno liquidate in presenza della accertata disponibilità finanziaria sull'apposito capitolo di bilancio.

Trattamento economico Personale 26° Corso Formazione vice Sovrintendenti. Ritardo nella corresponsione degli arretrati

Riportiamo il testo della nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali, in risposta alla nostra richiesta di intervento prot. n. 8.1.1/SF/105/2019 del 6 febbraio 2019 che trovate integralmente pubblicata sul nr. 06 di questo notiziario del 9 febbraio 2019.

Risposta dell'Ufficio Relazioni Sindacali

Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che la procedura informatica del CENAPS preposta alla gestione dell'inquadramento economico, è attualmente in manutenzione per problemi tecnici riguardanti la gestione delle posizioni per le quali, in banca dati, risultano sovrapposizioni temporali delle decorrenze economiche e/o giuridiche.

Tali interventi di manutenzione si rendono necessari per evitare che, in caso di promozione/progressione economica, si possano generare risultati a debito non corretti.

Pertanto, nelle more della definitiva risoluzione delle suddette problematiche, alcune circoscritte situazioni sono state momentaneamente escluse dalla relativa decretazione economica (dalle verifiche effettuate è emerso che una parte dei vice sovrintendenti provenienti dal 26° corso di formazione rientra nella casistica sopra evidenziata).

Si assicura tuttavia che si procederà agli aggiornamenti stipendiali degli interessati al termine, con esito positivo, delle attività di cui in premessa, che si concluderanno presumibilmente entro la mensilità stipendiale di ottobre 2019.

Nuovi organismi collegiali in materia di Riconoscimenti premiali

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2019 è stato pubblicato il DPR 21 giugno 2019 con cui è stato modificato il titolo IX del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della PS approvato con il DPR 28 ottobre 1985 nr. 782.

Il provvedimento ridefinisce i procedimenti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento, prevedendo Organismi Collegiali, a composizione mista tra amministrazione e sindacati, con funzioni rilevanti e decisive ai fini della definizione dei procedimenti premiali.

Si tratta di una importante modifica normativa, che, in buona sostanza, reintroduce le "commissioni ricompense" abrogate dalla legge Madia.

Occorre sottolineare come i nuovi organismi abbiano una composizione paritaria tra amministrazione e sindacati, con otto componenti più il Presidente.

È un risultato importante che va ascritto al lavoro di Siulp che ha sempre lottato per salvaguardare la funzione di partecipazione delle rappresentanze sindacali, in generale e con particolare riguardo alla definizione dei procedimenti che investono aspetti importanti del rapporto di lavoro e coinvolgono interessi rilevanti dei lavoratori e Polizia.

Riduzione IRPEF al personale militare Forze Armate, Capitanerie di Porto e Forze di Polizia

In applicazione del D.lgs. 95/2017, articolo 45, il comma e del conseguente DPCM del 12 aprile 2019 al personale militare delle Forze Armate, delle Capitanerie di Porto ed al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, è avvenuta con emissione straordinaria. Gli importi verranno erogati ai beneficiari individuati dalla norma entro il mese di agosto con un cedolino ad hoc.

Meno tasse per i pensionati che si spostano al sud

La manovra di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha introdotto un regime opzionale e agevolato per i titolari di pensione di fonte estera che scelgono di trasferire la propria residenza fiscale nei Comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20mila abitanti.

Si tratta di una disposizione volta a favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei Comuni del Sud Italia con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera, prevedendo, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale opzionale "di favore".

Si tratta della possibilità di optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

Con il recente provv. n. 167878/2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle modalità applicative del predetto regime, alle modalità di esercizio e revoca dell'opzione, di cessazione degli effetti e anche relativamente al versamento dell'imposta sostitutiva.

La "flat tax", con avvio dal periodo d'imposta 2019, è rivolta ai titolari di redditi da pensione di fonte estera che presentano i requisiti di cui all'articolo 24-ter inserito nel TUIR proprio dalla Manovra di Bilancio 2019.

L'opzione per il regime di imposta sostitutiva, spiega l'Agenzia, si perfezionerà con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui i soggetti hanno trasferito la residenza fiscale in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni indicate e sarà efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

Nella dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà indicare i cinque requisiti che gli consentono di beneficiare dell'opzione, in primis lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione.

Ancora, andranno indicate la giurisdizione o le giurisdizioni in cui si è avuta l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il contribuente dovrà anche indicare gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi e l'ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta sostitutiva.

Per beneficiare dell'opzione, il trasferimento dovrà avvenire in un Comune con popolazione non superiore a 20mila abitanti di una delle seguenti Regioni italiane, ovvero: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti

Ai fini dell'individuazione della popolazione residente nel Comune in cui si sceglie di trasferire la residenza, il provvedimento spiega che si considererà il dato risultante dalla "Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione" pubblicata sul sito dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell'anno antecedente al primo anno di validità dell'opzione.

Tale dato si considererà rilevante per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.

L'opzione sarà valida per i primi cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace e avrà validità per tutta la durata del regime, salvo che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell'opzione o di decadenza dal regime.

In particolare, l'opzione rimarrà efficace, anche qualora, a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell'opzione, il contribuente trasferisca la residenza in un altro Comune del Sud con le caratteristiche richieste.

Il contribuente che ha esercitato l'opzione potrà revocarla in uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione, anche nell'ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all'estero o in un Comune diverso.

La decadenza dal regime, invece, avverrà:

- o qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla norma;
- o in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento;
- o per trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati, con effetto dal periodo d'imposta in cui varia la residenza;
- o per trasferimento della residenza fiscale all'estero.

L'opzione sarà inefficace, invece, qualora, in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l'esercizio dell'opzione. La revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i contribuenti provvederanno al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dovuta, calcolata in via forfettaria con l'aliquota del 7% sui redditi prodotti all'estero.

L'imposta sostitutiva si dovrà versare con le modalità di cui agli artt. 17 e seguenti del d.lgs. n. 241/1997. Una successiva risoluzione provvederà a istituire il codice tributo da indicare in fase di versamento e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Quando i genitori possono riscattare la laurea dei figli

Il riscatto con pagamento diretto da parte dei genitori è possibile solo se i figli sono inoccupati e concede le detrazioni fiscali a mamma e papà ragazzo con libri in mano guarda scala che porta alla laurea.

Tuttavia, ciò non vuol dire che i soldi per provvedere a pagare quanto dovuto per riscattare il tempo impiegato per laurearsi non possano essergli regalati dai genitori. Sarà poi comunque l'interessato a dover procedere al relativo versamento all'Inps.

Il riscatto pagato direttamente da mamma e papà, nel dettaglio, è possibile quando il figlio è inoccupato e fiscalmente a carico della famiglia di origine.

Le detrazioni fiscali relative alle somme spese per riscattare gli anni di laurea vanno a vantaggio di chi, in concreto, le abbia esborsate.

Di conseguenza, i genitori possono detrarre tali spese dall'Irpef solo ed esclusivamente se, in virtù di quanto visto sopra, hanno titolo per procedere direttamente a chiedere e pagare il riscatto e vi hanno in effetti provveduto.

Vale la pena a questo punto ricordare che gli inoccupati che, al momento della domanda di riscatto, risultano non essere mai stati iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza sono gravati da un onere di riscatto agevolato, costituito dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e dei commercianti, moltiplicato per l'aliquota vigente di computo delle prestazioni pensionistiche dell'AGO".

Assegni familiari premio nascita e bonus bebè

Il premio alla nascita e il bonus bebè non incidono sul riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare. A chiarirlo è l'Inps nel messaggio 2767 del 18 luglio 2019.

I chiarimenti dell'Istituto riguardano la computabilità o meno delle recenti misure a sostegno della famiglia nel complessivo reddito familiare del nucleo, ai fini sia del riconoscimento del diritto all'assegno al nucleo familiare che della determinazione della relativa misura.

Il messaggio spiega che «sia l'assegno di natalità che il premio alla nascita, pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, che ai sensi della speciale normativa di cui all'articolo 2 della legge n. 153/1988 non si computano nel reddito a tal fine rilevante, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell'ANF».

Infine, il documento informa che i contributi economici attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige, a titolo di "Reddito di garanzia" e "Contributo famiglie numerose", nonché l'Assegno regionale per il nucleo familiare, avendo natura assistenziale, possono essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti.

Funzionari, direttivi e dirigenti, indennità di trasferimento. Pagamento competenze

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha notiziato che le risorse finanziarie aggiuntive per le indennità di cui all'oggetto, sono pervenute sui pertinenti capitoli di bilancio nel corso di questo mese ed è stato, pertanto, possibile disporre le aperture di credito a favore di tutte le Prefetture U.T.G. a completo ripiano dei fabbisogni segnalati dalle stesse, fino al 30 giugno 2019, soltanto lo scorso 19 agosto.

Si ritiene che il pagamento delle spettanze dovute agli aventi diritto dovrebbe avvenire entro il mese di settembre p.v..

Si sottolinea, infine, che sono in corso iniziative per il reperimento di ulteriori risorse finanziarie che potranno consentire la copertura degli oneri previsti anche per il secondo semestre 2019.



tratto da: [Siulp Collegamento Flash numero 34/2019 del 24 Agosto 2019](#)

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati